



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 91/08 DEL 28.7.2008

Oggetto: Vendita prodotti caseari. Aggiornamento del listino prezzi.

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L. R. 8 agosto 2006, n. 13 ed in particolare l'art. 7;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; VISTA la L. R. 29 maggio 2007, n. 2;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26 luglio 2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari - Oristano - Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la deliberazioni della Giunta regionale n. 27/14 del 17 luglio 2007, avente ad oggetto "Approvazione dei Regolamenti di amministrazione e contabilità delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 "

VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto: " Approvazione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2011 dell'Agenzia Agris Sardegna. Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Agris Sardegna n. 22/08 del 13 febbraio 2008";

PREMESSO che presso lo spaccio del caseificio dell'Agenzia si procede alla vendita dei prodotti caseari derivanti dalle attività sperimentali, di ricerca e/o di assistenza ai produttori, mediante affidamento del relativo servizio a ditta esterna, e che si rende necessario eseguire un aggiornamento del listino prezzi dei prodotti medesimi;

VISTA la nota redatta dal Direttore del "Servizio Prodotti di Origine Animale" del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, datata 24.07.2008, dalla quale emerge la necessità di provvedere a tale aggiornamento anche in considerazione del fatto che l'ultima variazione del suddetto listino era stata eseguita nell'anno 2004, e che i prezzi che si intende proporre nel nuovo listino risultano conformi ai prezzi rilevati presso i punti vendita aziendali di diversi caseifici della Sardegna;

VISTO il listino prezzi dei prodotti caseari, allegato alla suindicata nota e di seguito riportato:

Tipologia	Stagionatura	Prezzo
		<i>Euro/kg</i>
Biancospino		10.00
Bonassai		7.50
Caciotta		7.50
Erborinato		11.00
Formaggi prove sperimentali		6.00
Formaggio a pasta fresca di capra		8.00
Ircano		7.50
Ricotta fresca		3.50
Formaggio fresco per le "formaggelle"		7.00
Formaggio a pasta cruda piccante (tipo Fiore Sardo)	sino ai 60 gg	9.50
Formaggio a pasta cruda piccante (tipo Fiore Sardo)	oltre i 120 gg	11.00
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di pecora	sino ai 60 gg	9.00
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di pecora	oltre i 120 gg	10.00
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di capra	sino ai 60 gg	8.50
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di capra	oltre i 120 gg	9.00

ATTESO che si ritiene di dover accogliere la richiesta del Direttore del Servizio "Prodotti di Origine Animale" del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, inerente la necessità di provvedere all'aggiornamento del listino prezzi dei prodotti caseari in vendita presso lo spaccio del Caseificio dell'Agenzia;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta del Direttore del Servizio "Prodotti di Origine Animale" del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali, determinando i prezzi per la vendita dei prodotti caseari presso lo spaccio del caseificio dell'Agris Sardegna come di seguito indicato:

Tipologia	Stagionatura	Prezzo
		<i>Euro/kg</i>
Biancospino		10.00
Bonassai		7.50
Caciotta		7.50
Erborinato		11.00
Formaggi prove sperimentali		6.00
Formaggio a pasta fresca di capra		8.00
Ircano		7.50
Ricotta fresca		3.50
Formaggio fresco per le "formaggelle"		7.00
Formaggio a pasta cruda piccante (tipo Fiore Sardo)	sino ai 60 gg	9.50
Formaggio a pasta cruda piccante (tipo Fiore Sardo)	oltre i 120 gg	11.00
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di pecora	sino ai 60 gg	9.00
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di pecora	oltre i 120 gg	10.00
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di capra	sino ai 60 gg	8.50
Formaggio a pasta cruda o semicotta dolce di capra	oltre i 120 gg	9.00

2. di incassare le somme derivanti dalle suddette vendite nel capitolo E/03.05.01 del bilancio in corso del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali.
3. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pulina